



Decisione/0440/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0551/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0551/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Virtus Faenza S.S.D. A R.L. (202953) contro la società Sanpaimola S.S.D. A R.L. (945138) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Graci Michael (6647074).

In data 3 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Virtus Faenza S.S.D. A R.L. (202953) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Sanpaimola S.S.D. A R.L. (945138), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica *ex art. 99 N.O.I.F.* relativo al calciatore Graci Michael (6647074).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024 è stato effettuato in data 11 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Il premio è stato quantificato in euro 201,00 (duecentouno/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18 novembre 2025.

All'udienza fissata il giorno 27 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Sanpaimola S.S.D. A R.L. (945138) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Graci Michael (6647074) nella misura di euro 201,00 (duecentouno/00), in favore della società Virtus Faenza S.S.D. A R.L. (202953).



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai